



Secondo l'avvocato generale Szpunar, il gestore di un negozio, di un bar o di un albergo che offre gratuitamente al pubblico una rete Wi-Fi non è responsabile delle violazioni dei diritti d'autore commesse da un utente

Se è vero che nei confronti del gestore può essere pronunciata un'ingiunzione giudiziale volta a porre fine a tale violazione o a prevenirla, non è, per contro, possibile imporre la disattivazione della connessione Internet, la sua protezione mediante una password o l'esame generalizzato delle comunicazioni

Nella presente causa, la Corte di giustizia è chiamata a precisare se e a quali condizioni un professionista che, nell'ambito della propria attività, gestisce una rete Wi-Fi con accesso a Internet, aperta gratuitamente al pubblico, possa essere ritenuto responsabile di una violazione dei diritti d'autore commessa da un utente di tale rete.

Il sig. Tobias Mc Fadden gestisce un negozio di attrezzature tecniche, luci e audio, vicino a Monaco di Baviera, in cui offre una rete Wi-Fi aperta al pubblico. Nel 2010 un'opera musicale di cui la Sony detiene i diritti è stata illecitamente offerta e scaricata mediante tale rete. Il Landgericht München I (tribunale regionale di Monaco I, Germania), adito della controversia tra la Sony e il sig. Mc Fadden, ritiene che quest'ultimo non abbia violato direttamente i diritti d'autore di cui trattasi. Esso considera, tuttavia, la possibilità di ritenere il sig. Mc Fadden indirettamente responsabile di tale violazione a motivo della mancata protezione della sua rete Wi-Fi. Avendo, però, dubbi sulla questione se la direttiva sul commercio elettronico¹ osti a una responsabilità indiretta di tal genere, il Landgericht ha proposto una serie di questioni alla Corte.

Infatti, la direttiva limita la responsabilità dei prestatori intermediari per un'attività illecita iniziata da un terzo, allorché la loro prestazione consista nel «semplice trasporto» di informazioni. Tale limitazione di responsabilità sussiste purché siano soddisfatte tre condizioni cumulative, vale a dire 1) il prestatore non deve dare origine alla trasmissione, 2) egli non deve selezionare il destinatario della trasmissione e 3) egli non deve selezionare né modificare le informazioni trasmesse. Il Landgericht München I ritiene che tali condizioni esaustive siano soddisfatte nel caso di specie, ma dubita che il sig. Mc Fadden sia effettivamente un prestatore ai sensi della direttiva.

Nelle sue odierne conclusioni, l'avvocato generale Maciej Szpunar ritiene che tale limitazione di responsabilità si applichi anche a un soggetto, come il sig. Mc Fadden, che gestisce, in via accessoria rispetto alla sua attività economica principale, una rete Wi-Fi aperta gratuitamente al pubblico². A suo avviso, non è necessario che tale soggetto si presenti al pubblico in qualità di prestatore o, ancora, che promuova esplicitamente la propria attività nei confronti di potenziali clienti.

Sempre secondo l'avvocato generale, tale limitazione osta a che il prestatore intermediario sia condannato a pagare non solo il risarcimento danni, ma anche le spese di diffida e le spese sostenute in relazione alla violazione dei diritti d'autore commessa da un terzo.

¹ Direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2000, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno («direttiva sul commercio elettronico») (GU L 178, pag. 1).

² L'avvocato generale precisa in proposito che non è necessario esaminare se la direttiva possa del pari applicarsi alla gestione di una rete Wi-Fi aperta allorché non vi sia nessun altro contesto economico.

L'avvocato generale precisa, cionondimeno, che, pur limitando in tal modo la responsabilità del prestatore di servizio di semplice trasporto, la direttiva non lo tutela contro un'ingiunzione giudiziale, il cui mancato rispetto è passibile del pagamento di una pena pecuniaria.

Adottando siffatta ingiunzione, il giudice nazionale è tuttavia tenuto ad assicurare 1) che le misure siano, in particolare, effettive, proporzionate e dissuasive, 2) che esse siano destinate a porre fine a una violazione specifica o a prevenirla e non implicino alcun obbligo generale in materia di sorveglianza e 3) che sia rispettato un giusto equilibrio tra i diritti fondamentali applicabili, vale a dire, da un lato, la libertà di espressione, d'informazione e d'impresa e, dall'altro, il diritto di proprietà intellettuale.

L'avvocato generale ritiene, peraltro, che la direttiva non osti, di regola, all'adozione di un'ingiunzione che lasci al destinatario la scelta delle misure concrete da adottare. Spetta, tuttavia, al giudice nazionale adito di una domanda d'ingiunzione verificare l'esistenza di misure adeguate conformi alle limitazioni derivanti dal diritto dell'Unione.

L'avvocato generale precisa, per contro, che la direttiva osta a qualsiasi ingiunzione nei confronti di un soggetto che gestisce, in via accessoria rispetto alla propria attività economica principale, una rete Wi-Fi aperta al pubblico, allorché, per conformarsi a essa, il destinatario dell'ingiunzione dovrebbe 1) disattivare la connessione Internet o 2) proteggerla con una password o 3) esaminare tutte le comunicazioni trasmesse mediante tale connessione al fine di verificare se l'opera di cui trattasi protetta dal diritto d'autore non sia di nuovo trasmessa illegalmente³.

L'avvocato generale considera a tal riguardo che imporre l'obbligo di proteggere l'accesso alla rete Wi-Fi, in quanto metodo di tutela del diritto d'autore su Internet, non rispetterebbe il requisito di un giusto equilibrio tra, da un lato, la tutela del diritto di proprietà intellettuale, di cui beneficiano i titolari di diritti d'autore, e, dall'altro, quella della libertà d'impresa di cui beneficiano i prestatori dei servizi di cui trattasi. Limitando l'accesso a comunicazioni lecite, tale misura implicherebbe, altresì, una limitazione della libertà di espressione e d'informazione. In modo più globale, l'eventuale generalizzazione dell'obbligo di proteggere le reti Wi-Fi, in quanto metodo di tutela del diritto d'autore su Internet, sarebbe tale da comportare uno svantaggio per la società nel suo insieme, che rischierebbe di superare il suo potenziale vantaggio per i titolari di tali diritti.

IMPORTANTE: Le conclusioni dell'avvocato generale non vincolano la Corte di giustizia. Il compito dell'avvocato generale consiste nel proporre alla Corte, in piena indipendenza, una soluzione giuridica nella causa per la quale è stato designato. I giudici della Corte cominciano adesso a deliberare in questa causa. La sentenza sarà pronunciata in una data successiva.

IMPORTANTE: Il rinvio pregiudiziale consente ai giudici degli Stati membri, nell'ambito di una controversia della quale sono investiti, di interpellare la Corte in merito all'interpretazione del diritto dell'Unione o alla validità di un atto dell'Unione. La Corte non risolve la controversia nazionale. Spetta al giudice nazionale risolvere la causa conformemente alla decisione della Corte. Tale decisione vincola egualmente gli altri giudici nazionali ai quali venga sottoposto un problema simile.

Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna la Corte di giustizia.

Il [testo integrale](#) delle conclusioni è pubblicato sul sito CURIA il giorno della lettura.

Contatto stampa: Eleonora Montserrat Pappalettere ☎ (+352) 4303 8575

Immagini della lettura delle conclusioni sono disponibili su «[Europe by Satellite](#)» ☎ (+32) 2 2964106

³ L'avvocato generale fa in particolare riferimento alle sentenze della Corte del 24 novembre 2011, *Scarlet Extended* (causa [C-70/10](#); v. [comunicato stampa n. 126/11](#): il diritto dell'Unione osta a un'ingiunzione, adottata da un giudice nazionale, volta a imporre a un fornitore di accesso a Internet la predisposizione di un sistema di filtraggio al fine di prevenire lo scaricamento illegale di file), del 16 febbraio 2012, *Sabam* (causa [C-360/10](#), v. [comunicato stampa n. 11/12](#): al gestore di una piattaforma di rete sociale in linea non può essere imposto di predisporre un sistema di filtraggio generale, concernente tutti i suoi utenti, al fine di prevenire l'utilizzazione illecita di opere musicali e audiovisive) e del 27 marzo 2014, *UPC Telekabel Wien* (causa [C-314/12](#), v. [comunicato stampa n. 38/14](#): a un fornitore di accesso a Internet può essere ingiunto di bloccare l'accesso dei suoi abbonati a un sito web che viola il diritto d'autore).